

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELL' AREA VASTA 3
N. 1512/AV3 DEL 19/10/2021**

Oggetto: Recepimento prot. intesa sulla modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite - Aree negoziali Dirig. Sanità, Dirig. Area Funzioni Locali e Comparto

**IL DIRETTORE
DELL' AREA VASTA 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di recepire, per le motivazioni espone nel documento istruttorio, gli allegati Protocolli d'intesa sulla modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite (D. Lgs. 81/08 e s.m.i), relativi alle aree negoziali della Dirigenza della Sanità (All.1), della Dirigenza Area delle Funzioni Locali (All.2) e del Comparto (All.3);
2. Di provvedere alla pubblicazione degli allegati protocolli sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere diretto di spesa a carico dell'Area Vasta;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore dell'Area Vasta 3
Dott.ssa Daniela Corsi

Per il parere infrascritto:

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE DI AREA VASTA

e

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA' E FINANZA DI AREA VASTA

Vista la dichiarazione espressa del Dirigente proponente, si attesta che dalla presente determina non deriva alcun onere diretto di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente f.f. U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Diana Baldassarri

La presente determina consta di n. 23 pagine di cui n. 20 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

☐ **Normativa ed atti di riferimento:**

- D. lgs. 81/2008 artt. 18,37,47,50
- CCNQ 10/07/1996
- Provv. PCM 05/06/1996
- Circolare INAIL n. 11 del 12/03/2009
- Circolare INAIL n. 43 del 25/08/2009
- Accordo interconfederale su RLS e Sicurezza, CONFAPI-CGIL-CISL-UIL, 20 settembre 2011.

☐ **Motivazione:**

Il D. Lgs. 81/08 istituisce in tutte le Aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, al fine di perseguire obiettivi di applicazione e miglioramento della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'art. 47 del D. Lgs. 81/2008, in particolare, dispone che in tutte le Aziende o unità produttive debbono essere eletti o designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, demandando alla contrattazione collettiva la determinazione del numero dei Rappresentanti, le modalità di designazione o elezione degli stessi, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle relative funzioni; la normativa stabilisce, inoltre, il numero minimo dei rappresentanti in base al numero di lavoratori occupati nell'azienda.

L'art. 50 del predetto decreto legislativo precisa le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli obblighi del datore di lavoro nei confronti di detti rappresentanti.

L'alta complessità dell'organizzazione dell'ASUR Marche, nonché la sua specifica articolazione territoriale, rendono necessario ed opportuno che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) siano equamente distribuiti secondo criteri di omogeneità di ambito e specificità correlate alle varie articolazioni aziendali, al fine di consentire e agevolare azioni per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro armonizzate, così da gestire in modo agile ed efficace le tematiche della sicurezza sul lavoro.

In attuazione di detta normativa, considerato il contesto organizzativo aziendale appena sopra delineato, per l'ambito dell'Area Vasta 3 sono stati definiti tre separati Protocolli d'Intesa sulla modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), relativi alle aree negoziali della Dirigenza della Sanità, della Dirigenza Area delle Funzioni Locali e del Comparto, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

I predetti Protocolli d'Intesa sono stati definiti ai tavoli sindacali delle relative aree contrattuali e sono stati sottoscritti, per la Dirigenza della Sanità e per la Dirigenza Area delle Funzioni Locali, alle rispettive riunioni del 10.08.2021 e, per il Comparto, alla riunione del 09.09.2021.

Alla luce dell'avvenuta sottoscrizione dei predetti protocolli d'intesa ai tavoli sindacali delle aree negoziali di riferimento, è, dunque, possibile procedere al loro recepimento formale.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che da esso non derivano oneri diretti di spesa.

☐ **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. Di recepire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, gli allegati Protocolli d'intesa sulla modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), relativi alle aree negoziali della Dirigenza della Sanità (All.1), della Dirigenza Area delle Funzioni Locali (All.2) e del Comparto (All.3);

2. Di provvedere alla pubblicazione degli allegati protocolli sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere diretto di spesa a carico dell'Area Vasta;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Trobbiani

Il responsabile del procedimento
Collaboratore Amministrativo Professionale
Dott.ssa Silvia Vallesi

- ALLEGATI -

All.1): Protocollo d'intesa sulla modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite (D. Lgs. 81/08 e s.m.i) – Area negoziale Dirigenza della Sanità;

All.2): Protocollo d'intesa sulla modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite (D. Lgs. 81/08 e s.m.i) – Area negoziale Dirigenza Area delle Funzioni Locali;

All. 3): Protocollo d'intesa sulla modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite (D. Lgs. 81/08 e s.m.i) – Area negoziale del Comparto.

ALLEGATO 1)

AREA VASTA 3 AREA NEGOZIALE DIRIGENZA DELLA SANITÀ

PROTOCOLLO D'INTESA SULLA MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSI ATTRIBUITE (D.LGS. 81/2008 E SMI)

Introduzione

L'alta complessità dell'organizzazione ASUR Marche nonché la sua diffusione territoriale che rende indispensabile una approfondita conoscenza delle specificità presenti negli ambiti regionali, rende necessario ed opportuno che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) siano equamente distribuiti secondo criteri di omogeneità di ambito e specificità correlate alle varie articolazioni aziendali, al fine di consentire ed agevolare azioni per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro armonizzate ed esplicitate in atti conseguenti e condivisi a tutti i livelli organizzativi e in tutti gli ambiti territoriali e lavorativi. Il presente regolamento individua quanto necessario per chiarire e gestire in modo agile ed efficace le tematiche della sicurezza sul lavoro.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 37, 47, 50.
- CCNQ 10/07/1996
- Provv. PCM 5/6/96
- Circolare INAIL n. 11 del 12/03/2009
- Circolare INAIL n. 43 del 25/08/2009
- Accordo interconfederale su RLS e Sicurezza, CONFAPI-CGIL-CISL-UIL, 20 settembre 2011

Premessa

- considerato che nei principi generali delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai fini della rappresentanza dei lavoratori per i temi correlati alla salute e sicurezza sul lavoro sono demandati alla contrattazione collettiva per la definizione di alcuni aspetti applicativi;

- visto in particolare il comma 5 dell'art. 47 del DLgs n. 81/2008 , n. 81, il quale stabilisce che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva;
- valutato che le parti intendono dare definizioni a tali aspetti in una logica che tiene conto degli orientamenti partecipativi alla base delle norme europee e nazionali in questione;
- preso atto che il Rappresentante per la Sicurezza è chiamato a svolgere una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale;
- considerato che nell'ambito della pubblica amministrazione l'applicazione del d.lgs. 81/08 prevede differenti responsabilità tra consultazione e gestione,

le parti concordano quanto segue:

Art. 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il D.Lgs. 81/08 istituisce in tutte le Aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di perseguire obiettivi di applicazione e miglioramento della salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza costituisce una rappresentanza che opera in forma collegiale con riferimento a tutti i lavoratori dell'Area Vasta, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di afferenza, e costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite con Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi

La norma affida ai RLS la specifica funzione di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni partecipative e consultive previste nell'art. 47 del D.Lgs. 81/08.

Il RLS non ha funzioni negoziali proprie dei delegati delle rappresentanze sindacali aziendali, non è soggetto alle sanzioni previste dalle norme di settore ed ha tutte le tutele previste per il rappresentante sindacale.

Art. 2 Numero degli RLS

Il numero dei RLS è individuato in complessive n. 4 unità per l'area dirigenza della sanità
Per ogni RLS titolare dovrà essere designato anche un RLS supplente.

Art. 3 Designazione degli RLS

Gli RLS sono individuati su designazione effettuata dai Rappresentanti Sindacali Aziendali; la designazione dei titolari e dei supplenti dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione

L'attribuzione di funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/08) e con il ruolo di dirigenziale corrispondente alla figura di Direttore/Responsabile di U.O.

La formale individuazione dei nominativi componenti la RLS avviene con adozione di apposita determina del Direttore di Area Vasta, su proposta del dirigente responsabile dell'U.O. Supporto all'Area Politiche del Personale.

La RLS così designata e nominata si insedia nelle funzioni dalla data di scadenza del periodo di 15 giorni di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del provvedimento formale di individuazione; con medesima decorrenza cessano dall'incarico i componenti della RLS già in carica.

Il Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, tramite l'UO Supporto all'Area Politiche del Personale, comunica all'INAIL i nominativi degli RLS secondo i tempi e le modalità previste nella circolare INAIL n. 11 del

12.03.2009 e n.43 del 25.08.2009; la comunicazione viene effettuata tramite procedura on line accessibile dal sito dell'istituto.

Art. 4 Durata in carica dei RLS

La RLS ha mandato triennale; i componenti risultano designabili nuovamente e restano comunque in carica sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.

Qualora uno o più componenti della RLS non potessero più esercitare la funzione attribuita i Rappresentanti Sindacali Aziendali procedono alla loro sostituzione attraverso designazione di nuovi componenti; al termine del triennio d'incarico i RLS possono essere ridegnati.

Nel caso in cui un RLS non potesse più esercitare la sua funzione, le rappresentanze sindacali procederanno alla designazione di un nuovo componente proveniente dalla stessa area di contrattazione di provenienza o altro previo accordo tra le parti sindacali.

In caso di dimissioni, l'RLS dimissionario continuerà ad esercitare le proprie funzioni sino alla sostituzione e comunque non oltre sessanta giorni.

Le modifiche/sostituzioni devono essere comunicate al Datore di Lavoro, o suo delegato, per la conseguente trasmissione dei nuovi nominativi all'INAIL.

Art. 5 - Attribuzioni alla RLS e permessi per l'assolvimento delle funzioni

Le attribuzioni della RLS sono quelle derivanti dalla specifica disciplina vigente in materia, in particolare previste dall'art. 50, al primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, ed in particolare:

- a) accede ai luoghi di lavoro; (art. 7)
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in relazione alla Valutazione dei Rischi, individuazione, programmazione, verifica della prevenzione in azienda; (art. 8)
- c) è consultato sulla designazione del RSPP e ASPP, sull'attività di prevenzione incendi e primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e sul MC; (art. 9)
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37; (art. 9)
- e) riceve le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; (art.11)
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (art. 11)
- g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.37; (art. 14)
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35; (art. 12)
- k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Tale elencazione deve intendersi aggiornata, tempo per tempo, nel caso di successivo adeguamento della normativa.

Le suddette funzioni sono riconducibili nell'ambito delle categorie sotto descritte:

- a) funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, Organo di Vigilanza, U.O. Sistemi per la Sicurezza, Medico competente, ecc.) previste ai punti b), c), d), i), l), m), del citato art. 50.;
- b) funzioni esercitate nell'ambito di quanto previsto dal citato art. 50 e rimesse all'iniziativa dei RLS previste ai punti a), h), n), o) del citato art. 50.

Sono funzioni sub a):

- la consultazione;
- la formazione;
- la partecipazione alle riunioni periodiche;
- la partecipazione ai sopralluoghi dell'Organo di Vigilanza;
- la presentazione, di norma in occasione delle riunioni periodiche, di proposte in merito all'attività di prevenzione espressamente richieste dagli organismi istituzionali previste ai punti b), c), d), i), l), m), dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008.

Sono funzioni sub b):

- l'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- la promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione;
- la segnalazione dei rischi individuati nel corso delle sue attività;
- la formulazione di proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l'eventuale attività di ricorso alle autorità competenti, qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall'Azienda e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro previste ai punti a), h), n), o) dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008.

Tali attività vengono sottoposte ad accertamento, valutazione e verifica.

Gli RLS per le funzioni *sub b* utilizzano appositi permessi orari personali retribuiti fino a 40 ore annue per ogni rappresentante, utilizzando apposita modulistica dell' Azienda e apposita contabilità; detto monte ore annuo è proporzionalmente ridotto nel caso di mandato espletato per porzione di anno.

Non viene imputato a tale monte ore il tempo impiegato per l'esercizio delle funzioni sub a) in quanto connesse con l'attività degli organismi istituzionali; in tale caso l'attività è considerata tempo di lavoro.

I responsabili delle Strutture di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio da indicare sulla richiesta di permesso; i permessi devono essere richiesti con congruo anticipo.

Dell'attività prestata, previa comunicazione ai responsabili dell'area interessata ai sopralluoghi, deve risultare verbale o documentazione attestante l'attività svolta; non è prevista una retribuzione o compenso aggiuntivo in favore dei componenti RLS per l'esercizio delle attività ascrivibili alla nomina di RLS.

Art. 6 - Diritti ed obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In ottemperanza all'art. 50 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008 l'Area Vasta fornisce alla RLS strumenti adeguati allo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni, ivi compresi i mezzi e gli spazi necessari ed esistenti per l'esercizio delle funzioni e della facoltà alla stessa riconosciuta; è altresì garantita la partecipazione della RLS a iniziative, convegni e congressi organizzati dall'Area Vasta/ASUR in materia di Igiene e sicurezza dei lavoratori.

Ai componenti della RLS viene garantito il diritto di accesso nei luoghi di lavoro, previa comunicazione al Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, che ne informa i soggetti aziendali interessati, il RSPP ed il responsabile della struttura al fine di assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti le informazioni attinenti

alle attività, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione ed informazione predisposte.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro può essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative e deve svolgersi congiuntamente al RSPP o addetto da questi incaricato.

La RLS viene consultata nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza da illustrare nella riunione periodica prevista dalla legge.

L'Area Vasta e le parti sindacali fanno pervenire periodicamente alla RLS le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale in materia di igiene e sicurezza e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente di lavoro, nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.

Le specifiche richieste della RLS devono essere prodotte in forma scritta presso la Direzione di Area Vasta e, laddove possibile, le stesse devono essere riscontrate entro il termine di giorni trenta dai servizi di competenza assegnatari delle richieste in parola.

L'onere della formazione ed informazione di tutti i lavoratori in relazione al sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro spetta al servizio aziendale di prevenzione e protezione, presso cui la RLS può farsi portavoce in merito a progetti di sensibilizzazione dei lavoratori ritenuti opportuni.

La RLS:

- è tenuta a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Azienda e con i Servizi interni di pertinenza, in materia di sicurezza, prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
- è tenuta a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di carattere riservato di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, impegnandosi a non fornire a terzi informazioni di qualsiasi natura riguardanti l'esercizio della funzione ascrivita.
- è tenuta altresì al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 e smi e del segreto industriale in relazione ai contenuti del documento di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi.

Art. 7 Comunicazioni tra RLS e Azienda

L'amministrazione delle Aree Vaste e/o dell'ASUR si fa carico di comunicare a tutti i dipendenti, con opportune e capillari modalità, i nominativi dei RLS designati, nonché i recapiti aziendali e le sedi degli stessi. Tali informazioni vengono fornite anche al momento dell'assunzione.

I RLS individuano uno o più referenti i quali si faranno carico di trasmettere all' Area Vasta e all'ASUR tutte le comunicazioni o istanze dei RLS; gli stessi presentano le proprie istanze al Datore di Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e smi), o suo delegato presso l'Area Vasta, il quale provvederà ad inoltrare la comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione.

I RLS presenti in Area Vasta indicheranno n. 2 referenti per la dirigenza per i rapporti con l'ASUR.

Art. 8 Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle esigenze produttive.

Il RLS segnala con comunicazione scritta al Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, ai responsabili delle strutture interessate e al SPP le date e gli orari per le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni.

Il RLS può richiedere di svolgere la visita congiuntamente al Responsabile o ad un Addetto del SPP o al Medico Competente.

Art. 9 Sopralluoghi e attività programmabili

Per consentire l'assolvimento di quanto previsto all'art. 50, c. 1, lett. b), il SPP fornisce con congruo preavviso (minimo 5 giorni) ai RLS il calendario dei sopralluoghi e verifiche programmati, affinché i RLS possano partecipare.

Per garantire il rispetto delle attività lavorative svolte in Azienda, ad ogni sopralluogo possono partecipare al massimo due RLS.

Art. 10 Modalità di consultazione

In riferimento all'art. 50, comma 1, lett. c), d), laddove il D.Lgs. 81/2008 preveda a carico del Datore di lavoro la consultazione dei RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.

Il Datore di lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, pertanto consulta gli RLS su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo degli stessi.

La consultazione potrà avvenire tramite convocazione di riunioni sulle tematiche specifiche oppure tramite comunicazione scritta, per ogni consultazione qualora siano state espresse eventuali osservazioni e proposte da parte dei RLS deve essere redatto apposito verbale.

Art.11 Forme di tutela dei RLS

Nei confronti dei RLS sono applicabili, in conformità al comma 2 dell'art. 50 del D.Lgs.81/2008, le stesse tutele previste dalla normativa vigente in materia per le rappresentanze sindacali.

Art.12 Informazione e documentazione Aziendale

I RLS:

- hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali di cui alle lettere e), f) dell'art.50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
- possono consultare la documentazione di cui alla lettera e) (Documento di Valutazione dei Rischi) presso il Servizio Prevenzione e Protezione in cui è custodita.
- sono tenuti a consultare la suddetta documentazione, anche in copia, esclusivamente in Azienda, così come prescritto dall'art. 18 comma 1 lett.o, del D.Lgs. 81/2008.
- ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alla loro funzione così come previsto dal comma 6 del sopraccitato art.50 e a non divulgare copia o dati.

Ai RLS vengono inoltre comunicati dal Medico competente, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed i relativi significati.

Art. 13 - Riunioni periodiche.

L'Area Vasta indice periodicamente, mediante il servizio di prevenzione e protezione interna, la riunione per la prevenzione e protezione dai rischi come richiesto dalla normativa vigente.

La RLS viene convocata con congruo anticipo almeno pari a cinque giorni lavorativi per la partecipazione alle predette riunioni; la convocazione viene trasmessa ai singoli componenti della RLS nonché ai dirigenti dei servizi di assegnazione dei medesimi; possono essere previsti altresì incontri periodici ulteriori da formalizzare con la stessa modalità, salvo casi di assoluta e provata urgenza.

I RLS possono chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di

rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro. Della riunione viene redatto verbale a cura del Datore di lavoro o suo delegato presso l'Area Vasta.

La mancata partecipazione ad incontri e riunioni da parte del componente RLS va comunicata e giustificata preventivamente al datore di lavoro da parte dell'interessato; la ripetuta mancata partecipazione agli eventi in parola viene comunicata alle RSA al fine di consentire la sostituzione del componente la RLS inadempiente secondo le valutazioni discrezionali delle RSA medesime.

Art. 14 Formazione dei RLS

I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10,11,12,13,14, del D.Lgs.81/2008.

Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.

Il Datore di lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, provvede inoltre all'aggiornamento periodico della formazione dei RLS, che prevede un numero minimo di 8 ore annue.

Per i RLS di nuova designazione, la formazione è a carico del Datore di Lavoro, o suo delegato.

ALL. 2)

**AREA VASTA 3
AREA NEGOZIALE
DIRIGENZA AREA
DELLE FUNZIONI LOCALI**

**PROTOCOLLO D'INTESA
SULLA MODALITÀ DI DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSI
ATTRIBUITE
(D.LGS. 81/2008 E SMI)**

Introduzione

L'alta complessità dell'organizzazione ASUR Marche nonché la sua diffusione territoriale che rende indispensabile una approfondita conoscenza delle specificità presenti negli ambiti regionali, rende necessario ed opportuno che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) siano equamente distribuiti secondo criteri di omogeneità di ambito e specificità correlate alle varie articolazioni aziendali, al fine di consentire ed agevolare azioni per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro armonizzate ed esplicitate in atti conseguenti e condivisi a tutti i livelli organizzativi e in tutti gli ambiti territoriali e lavorativi. Il presente regolamento individua quanto necessario per chiarire e gestire in modo agile ed efficace le tematiche della sicurezza sul lavoro.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 37, 47, 50.
- CCNQ 10/07/1996
- Provv. PCM 5/6/96
- Circolare INAIL n. 11 del 12/03/2009
- Circolare INAIL n. 43 del 25/08/2009
- Accordo interconfederale su RLS e Sicurezza, CONFAPI-CGIL-CISL-UIL, 20 settembre 2011

Premessa

- considerato che nei principi generali delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai fini della rappresentanza dei lavoratori per i temi correlati alla salute e sicurezza sul lavoro sono demandati alla contrattazione collettiva per la definizione di alcuni aspetti applicativi;
- visto in particolare il comma 5 dell'art. 47 del D.Lgs n. 81/2008 , n. 81, il quale stabilisce che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva;
- valutato che le parti intendono dare definizioni a tali aspetti in una logica che tiene conto degli orientamenti partecipativi alla base delle norme europee e nazionali in questione;
- preso atto che il Rappresentante per la Sicurezza è chiamato a svolgere una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale;
- considerato che nell'ambito della pubblica amministrazione l'applicazione del d.lgs. 81/08 prevede differenti responsabilità tra consultazione e gestione,

le parti concordano quanto segue:

Art. 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il D.Lgs. 81/08 istituisce in tutte le Aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di perseguire obiettivi di applicazione e miglioramento della salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza costituisce una rappresentanza che opera in forma collegiale con riferimento a tutti i lavoratori dell'Area Vasta, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di afferenza, e costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite con Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.

La norma affida ai RLS la specifica funzione di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni partecipative e consultive previste nell'art. 47 del D.Lgs. 81/08.

Il RLS non ha funzioni negoziali proprie dei delegati delle rappresentanze sindacali aziendali, non è soggetto alle sanzioni previste dalle norme di settore ed ha tutte le tutele previste per il rappresentante sindacale.

Art. 2 Numero degli RLS

Il numero dei RLS è individuato in complessive n. 2 unità per la dirigenza area delle funzioni locali. Per ogni RLS titolare dovrà essere designato anche un RLS supplente.

Art. 3 Designazione degli RLS

Gli RLS sono individuati su designazione effettuata dai Rappresentanti Sindacali Aziendali; la designazione dei titolari e dei supplenti dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione

L'attribuzione di funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/08) e con il ruolo di dirigenziale corrispondente alla figura di Direttore/Responsabile di U.O.

La formale individuazione dei nominativi componenti la RLS avviene con adozione di apposita determina del Direttore di Area Vasta, su proposta del dirigente responsabile dell'U.O. Supporto all'Area Politiche del Personale.

La RLS così designata e nominata si insedia nelle funzioni dalla data di scadenza del periodo di 15 giorni di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del provvedimento formale di individuazione; con medesima decorrenza cessano dall'incarico i componenti della RLS già in carica.

Il Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, tramite l'UO Supporto all'Area Politiche del Personale, comunica all'INAIL i nominativi degli RLS secondo i tempi e le modalità previste nella circolare INAIL n. 11 del 12.03.2009 e n.43 del 25.08.2009; la comunicazione viene effettuata tramite procedura on line accessibile dal sito dell'istituto.

Art. 4 Durata in carica dei RLS

La RLS ha mandato triennale; i componenti risultano designabili nuovamente e restano comunque in carica sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.

Qualora uno o più componenti della RLS non potessero più esercitare la funzione attribuita i Rappresentanti Sindacali Aziendali procedono alla loro sostituzione attraverso designazione di nuovi componenti; al termine del triennio d'incarico i RLS possono essere ridesignati.

Nel caso in cui un RLS non potesse più esercitare la sua funzione, le rappresentanze sindacali procederanno alla designazione di un nuovo componente proveniente dalla stessa area di contrattazione di provenienza o altro previo accordo tra le parti sindacali.

In caso di dimissioni, l'RLS dimissionario continuerà ad esercitare le proprie funzioni sino alla sostituzione e comunque non oltre sessanta giorni.

Le modifiche/sostituzioni devono essere comunicate al Datore di Lavoro, o suo delegato, per la conseguente trasmissione dei nuovi nominativi all'INAIL.

Art. 5 - Attribuzioni alla RLS e permessi per l'assolvimento delle funzioni

Le attribuzioni della RLS sono quelle derivanti dalla specifica disciplina vigente in materia, in particolare previste dall'art. 50, al primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, ed in particolare:

- a) accede ai luoghi di lavoro; (art. 7)
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in relazione alla Valutazione dei Rischi, individuazione, programmazione, verifica della prevenzione in azienda; (art. 8)
- c) è consultato sulla designazione del RSPP e ASPP, sull'attività di prevenzione incendi e primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e sul MC; (art. 9)
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37; (art. 9)
- e) riceve le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; (art.11)
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (art. 11)
- g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.37; (art. 14)
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35; (art. 12)
- k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Tale elencazione deve intendersi aggiornata, tempo per tempo, nel caso di successivo adeguamento della normativa.

Le suddette funzioni sono riconducibili nell'ambito delle categorie sotto descritte:

- a) funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, Organo di Vigilanza, U.O. Sistemi per la Sicurezza, Medico competente, ecc.) previste ai punti b), c), d), i), l), m), del citato art. 50.;
- b) funzioni esercitate nell'ambito di quanto previsto dal citato art. 50 e rimesse all'iniziativa dei RLS previste ai punti a), h), n), o) del citato art. 50.

Sono funzioni sub a):

- la consultazione;
- la formazione;
- la partecipazione alle riunioni periodiche;
- la partecipazione ai sopralluoghi dell'Organo di Vigilanza;
- la presentazione, di norma in occasione delle riunioni periodiche, di proposte in merito all'attività di prevenzione espressamente richieste dagli organismi istituzionali previste ai punti b), c), d), i), l), m), dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008.

Sono funzioni sub b):

- l'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- la promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione;
- la segnalazione dei rischi individuati nel corso delle sue attività;
- la formulazione di proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l'eventuale attività di ricorso alle autorità competenti, qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall'Azienda e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro previste ai punti a), h), n), o) dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008.

Tali attività vengono sottoposte ad accertamento, valutazione e verifica.

Gli RLS per le funzioni *sub b* utilizzano appositi permessi orari personali retribuiti fino a 40 ore annue per ogni rappresentante, utilizzando apposita modulistica dell'Azienda e apposita contabilità; detto monte ore annuo è proporzionalmente ridotto nel caso di mandato espletato per porzione di anno.

Non viene imputato a tale monte ore il tempo impiegato per l'esercizio delle funzioni sub a) in quanto connesse con l'attività degli organismi istituzionali; in tale caso l'attività è considerata tempo di lavoro.

I responsabili delle Strutture di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio da indicare sulla richiesta di permesso; i permessi devono essere richiesti con congruo anticipo.

Dell'attività prestata, previa comunicazione ai responsabili dell'area interessata ai sopralluoghi, deve risultare verbale o documentazione attestante l'attività svolta; non è prevista una retribuzione o compenso aggiuntivo a favore dei componenti RLS per l'esercizio delle attività ascrivibili alla nomina di RLS.

Art. 6 - Diritti ed obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In ottemperanza all'art. 50 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008 l'Area Vasta fornisce alla RLS strumenti adeguati allo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni, ivi compresi i mezzi e gli spazi necessari ed esistenti per l'esercizio delle funzioni e della facoltà alla stessa riconosciuta; è altresì garantita la partecipazione della RLS a iniziative, convegni e congressi organizzati dall'Area Vasta/ASUR in materia di Igiene e sicurezza dei lavoratori.

Ai componenti della RLS viene garantito il diritto di accesso nei luoghi di lavoro, previa comunicazione al Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, che ne informa i soggetti aziendali interessati, il RSPP ed il responsabile della struttura al fine di assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti le informazioni attinenti

alle attività, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione ed informazione predisposte.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro può essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative e deve svolgersi congiuntamente al RSPP o addetto da questi incaricato.

La RLS viene consultata nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza da illustrare nella riunione periodica prevista dalla legge.

L'Area Vasta e le parti sindacali fanno pervenire periodicamente alla RLS le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale in materia di igiene e sicurezza e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente di lavoro, nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.

Le specifiche richieste della RLS devono essere prodotte in forma scritta presso la Direzione di Area Vasta e, laddove possibile, le stesse devono essere riscontrate entro il termine di giorni trenta dai servizi di competenza assegnatari delle richieste in parola.

L'onere della formazione ed informazione di tutti i lavoratori in relazione al sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro spetta al servizio aziendale di prevenzione e protezione, presso cui la RLS può farsi portavoce in merito a progetti di sensibilizzazione dei lavoratori ritenuti opportuni.

La RLS:

- è tenuta a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Azienda e con i Servizi interni di pertinenza, in materia di sicurezza, prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
- è tenuta a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di carattere riservato di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, impegnandosi a non fornire a terzi informazioni di qualsiasi natura riguardanti l'esercizio della funzione ascrivita.
- è tenuta altresì al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 e smi e del segreto industriale in relazione ai contenuti del documento di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi.

Art. 7 Comunicazioni tra RLS e Azienda

L'amministrazione delle Aree Vaste e/o dell'ASUR si fa carico di comunicare a tutti i dipendenti, con opportune e capillari modalità, i nominativi dei RLS designati, nonché i recapiti aziendali e le sedi degli stessi. Tali informazioni vengono fornite anche al momento dell'assunzione.

I RLS individuano uno o più referenti i quali si faranno carico di trasmettere all' Area Vasta e all'ASUR tutte le comunicazioni o istanze dei RLS; gli stessi presentano le proprie istanze al Datore di Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e smi), o suo delegato presso l'Area Vasta, il quale provvederà ad inoltrare la comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione.

I RLS presenti in Area Vasta indicheranno n. 2 referenti per la dirigenza per i rapporti con l'ASUR.

Art. 8 Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle esigenze produttive.

Il RLS segnala con comunicazione scritta al Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, ai responsabili delle strutture interessate e al SPP le date e gli orari per le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni.

Il RLS può richiedere di svolgere la visita congiuntamente al Responsabile o ad un Addetto del SPP o al Medico Competente.

Art. 9 Sopralluoghi e attività programmabili

Per consentire l'assolvimento di quanto previsto all'art. 50, c. 1, lett. b), il SPP fornisce con congruo preavviso (minimo 5 giorni) ai RLS il calendario dei sopralluoghi e verifiche programmati, affinché i RLS possano partecipare.

Per garantire il rispetto delle attività lavorative svolte in Azienda, ad ogni sopralluogo possono partecipare al massimo due RLS.

Art. 10 Modalità di consultazione

In riferimento all'art. 50, comma 1, lett. c), d), laddove il D.Lgs. 81/2008 preveda a carico del Datore di lavoro la consultazione dei RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.

Il Datore di lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, pertanto consulta gli RLS su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo degli stessi.

La consultazione potrà avvenire tramite convocazione di riunioni sulle tematiche specifiche oppure tramite comunicazione scritta, per ogni consultazione qualora siano state espresse eventuali osservazioni e proposte da parte dei RLS deve essere redatto apposito verbale.

Art.11 Forme di tutela dei RLS

Nei confronti dei RLS sono applicabili, in conformità al comma 2 dell'art. 50 del D.Lgs.81/2008, le stesse tutele previste dalla normativa vigente in materia per le rappresentanze sindacali.

Art.12 Informazione e documentazione Aziendale

I RLS:

- hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali di cui alle lettere e), f) dell'art.50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
- possono consultare la documentazione di cui alla lettera e) (Documento di Valutazione dei Rischi) presso il Servizio Prevenzione e Protezione in cui è custodita.
- sono tenuti a consultare la suddetta documentazione, anche in copia, esclusivamente in Azienda, così come prescritto dall'art. 18 comma 1 lett.o, del D.Lgs. 81/2008.
- ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alla loro funzione così come previsto dal comma 6 del sopraccitato art.50 e a non divulgare copia o dati.

Ai RLS vengono inoltre comunicati dal Medico competente, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed i relativi significati.

Art. 13 - Riunioni periodiche.

L'Area Vasta indice periodicamente, mediante il servizio di prevenzione e protezione interna, la riunione per la prevenzione e protezione dai rischi come richiesto dalla normativa vigente.

La RLS viene convocata con congruo anticipo almeno pari a cinque giorni lavorativi per la partecipazione alle predette riunioni; la convocazione viene trasmessa ai singoli componenti della RLS nonché ai dirigenti dei servizi di assegnazione dei medesimi; possono essere previsti altresì incontri periodici ulteriori da formalizzare con la stessa modalità, salvo casi di assoluta e provata urgenza.

I RLS possono chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di

rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro. Della riunione viene redatto verbale a cura del Datore di lavoro o suo delegato presso l'Area Vasta.

La mancata partecipazione ad incontri e riunioni da parte del componente RLS va comunicata e giustificata preventivamente al datore di lavoro da parte dell'interessato; la ripetuta mancata partecipazione agli eventi in parola viene comunicata alle RSA al fine di consentire la sostituzione del componente la RLS inadempiente secondo le valutazioni discrezionali delle RSA medesime.

Art. 14 Formazione dei RLS

I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10,11,12,13,14, del D.Lgs.81/2008.

Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.

Il Datore di lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, provvede inoltre all'aggiornamento periodico della formazione dei RLS, che prevede un numero minimo di 8 ore annue.

Per i RLS di nuova designazione, la formazione è a carico del Datore di Lavoro, o suo delegato.

ALL. 3)

AREA VASTA N. 3

AREE NEGOZIALE DEL COMPARTO

PROTOCOLLO D'INTESA SULLA MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSI ATTRIBUITE (D.LGS. 81/2008 E SMI)

Introduzione

L'alta complessità dell'organizzazione ASUR Marche nonché la sua diffusione territoriale che rende indispensabile una approfondita conoscenza delle specificità presenti negli ambiti regionali, rende necessario ed opportuno che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) siano equamente distribuiti secondo criteri di omogeneità di ambito e specificità correlate alle varie articolazioni aziendali, al fine di consentire ed agevolare azioni per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro armonizzate ed esplicitate in atti conseguenti e condivisi a tutti i livelli organizzativi e in tutti gli ambiti territoriali e lavorativi. Il presente regolamento individua quanto necessario per chiarire e gestire in modo agile ed efficace le tematiche della sicurezza sul lavoro.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 37, 47, 50.
- CCNQ 10/07/1996
- Provv. PCM 5/6/96
- Circolare INAIL n. 11 del 12/03/2009
- Circolare INAIL n. 43 del 25/08/2009
- Accordo interconfederale su RLS e Sicurezza, CONFAPI-CGIL-CISL-UIL, 20 settembre 2011

Premessa

- considerato che nei principi generali delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai fini della rappresentanza dei lavoratori per i temi correlati alla salute e sicurezza sul lavoro sono demandati alla contrattazione collettiva per la definizione di alcuni aspetti applicativi;
- visto in particolare il comma 5 dell'art. 47 del DLgs n. 81/2008 , n. 81, il quale stabilisce che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva;
- valutato che le parti intendono dare definizioni a tali aspetti in una logica che tiene conto degli orientamenti partecipativi alla base delle norme europee e nazionali in questione;
- preso atto che il Rappresentante per la Sicurezza è chiamato a svolgere una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato Sindacale della RSU;
- considerato che nell'ambito della pubblica amministrazione l'applicazione del d.lgs. 81/08 prevede differenti responsabilità tra consultazione e gestione,

le parti concordano quanto segue:

Art. 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il D.Lgs. 81/08 istituisce in tutte le Aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) al fine di perseguire obiettivi di applicazione e miglioramento della salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza costituisce una rappresentanza che opera in forma collegiale con riferimento a tutti i lavoratori dell'Area Vasta, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di afferenza, e costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite con Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi

La norma affida ai RLS la specifica funzione di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni partecipative e consultive previste nell'art. 47 del D.Lgs. 81/08.

Il RLS non ha funzioni negoziali proprie dei delegati delle rappresentanze sindacali aziendali, non è soggetto alle sanzioni previste dalle norme di settore ed ha tutte le tutele previste per il rappresentante sindacale.

Art. 2 Numero degli RLS

Il numero dei RLS è individuato in complessive n. 9 unità per l'Area del Comparto.

Per ogni RLS titolare dovrà essere designato anche un RLS supplente.

Art. 3 Designazione dei RLS

I RLS sono individuati su designazione effettuata dalla RSU di Area Vasta; la designazione dei titolari e dei supplenti dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione

L'attribuzione di funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/08).

La formale individuazione dei nominativi componenti la RLS avviene con adozione di apposita determina del Direttore di Area Vasta, su proposta del dirigente responsabile dell'U.O. Supporto all'Area Politiche del Personale.

La RLS così designata e nominata si insedia nelle funzioni dalla data di scadenza del periodo di 15 giorni di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del provvedimento formale di individuazione; con medesima decorrenza cessano dall'incarico i componenti della RLS già in carica.

La RLS così costituita ha mandato triennale; i componenti risultano designabili nuovamente e restano comunque in carica sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.

Qualora uno o più componenti della RLS non potessero più esercitare la funzione attribuita la RSU procede alla loro sostituzione attraverso designazione di nuovi componenti; al termine del triennio d'incarico i RLS possono essere ridedesignati.

Il Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, tramite l'UO Supporto all'Area Politiche del Personale, comunica all'INAIL i nominativi dei RLS secondo i tempi e le modalità previste nella circolare INAIL n. 11 del 12.03.2009 e n.43 del 25.08.2009; la comunicazione viene effettuata tramite procedura on line accessibile dal sito dell'istituto.

Art. 4 Durata in carica dei RLS

I RLS durano in carica tre anni in analogia alle RSU salvo diversi accordi collettivi nazionali.

Nel caso in cui un RLS non potesse più esercitare la sua funzione, le rappresentanze sindacali procederanno alla designazione di un nuovo componente proveniente dalla stessa area di contrattazione di provenienza o altro previo accordo tra le parti sindacali.

In caso di dimissioni, l'RLS dimissionario continuerà ad esercitare le proprie funzioni sino alla sostituzione e comunque non oltre sessanta giorni.

Le modifiche/sostituzioni devono essere comunicate al Datore di Lavoro, o suo delegato, per la conseguente trasmissione dei nuovi nominativi all'INAIL.

Art. 5 - Attribuzioni alla RLS e permessi per l'assolvimento delle funzioni

Le attribuzioni della RLS sono quelle derivanti dalla specifica disciplina vigente in materia, in particolare previste dall'art. 50, al primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008, e smi; l'elencazione delle attribuzioni previste dalla detta disposizione normativa deve intendersi aggiornata, tempo per tempo, nel caso di successivo adeguamento della normativa.

Le suddette funzioni sono riconducibili nell'ambito delle categorie sotto descritte:

- a) funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, Organo di Vigilanza, U.O. Sistemi per la Sicurezza, Medico competente, ecc.) previste ai punti b), c), d), i), l), m), del citato art. 50;
- b) funzioni esercitate nell'ambito di quanto previsto dal citato art. 50 e rimesse all'iniziativa dei RLS previste ai punti a), h), n), o) del citato art. 50.

Sono funzioni sub a):

- la consultazione;
- la formazione;
- la partecipazione alle riunioni periodiche;
- la partecipazione ai sopralluoghi dell'Organo di Vigilanza;
- la presentazione, di norma in occasione delle riunioni periodiche, di proposte in merito all'attività di prevenzione espressamente richieste dagli organismi istituzionali previste ai punti b), c), d), i), l), m), dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008.

Sono funzioni sub b):

- l'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- la promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione;
- la segnalazione dei rischi individuati nel corso delle sue attività;
- la formulazione di proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l'eventuale attività di ricorso alle autorità competenti, qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall'Azienda e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro previste ai punti a), h), n), o) dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008.

Tali attività vengono sottoposte ad accertamento, valutazione e verifica.

I RLS per le funzioni *sub b* utilizzano appositi permessi orari personali retribuiti fino a 40 ore annue per ogni rappresentante, utilizzando apposita modulistica dell'Azienda e apposita contabilità; detto monte ore annuo è proporzionalmente ridotto nel caso di mandato espletato per porzione di anno.

Non viene imputato a tale monte ore il tempo impiegato per l'esercizio delle funzioni sub a) in quanto connesse con l'attività degli organismi istituzionali; in tale caso l'attività è considerata tempo di lavoro.

I responsabili delle Unità Organizzative di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio da indicare sulla richiesta di permesso; i permessi devono essere richiesti con congruo anticipo.

Dell'attività prestata, previa comunicazione ai responsabili dell'area interessata ai sopralluoghi, deve risultare verbale o documentazione attestante l'attività svolta; non è prevista una retribuzione o compenso aggiuntivo a favore dei componenti RLS per l'esercizio delle attività ascrivibili alla nomina di RLS.

Art. 6 - Diritti ed obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In ottemperanza all'art.50 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008 l'Area Vasta fornisce alla RLS strumenti adeguati allo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni, ivi compresi i mezzi e gli spazi necessari ed esistenti per l'esercizio delle funzioni e della facoltà alla stessa riconosciuta.

E' altresì garantita la partecipazione della RLS a iniziative, convegni e congressi organizzati dall'Area Vasta /ASUR in materia di Igiene e sicurezza dei lavoratori.

Ai componenti della RLS viene garantito il diritto di accesso nei luoghi di lavoro, previa comunicazione al Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, che ne informa i soggetti aziendali interessati, il RSPP ed il responsabile della struttura al fine di assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti le informazioni attinenti alle attività, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione ed informazione predisposte.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro può essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative e deve svolgersi congiuntamente al RSPP o addetto da questi incaricato.

La RLS viene consultata nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza da illustrare nella riunione periodica prevista dalla legge.

L'Area Vasta e le parti sindacali fanno pervenire periodicamente alla RLS le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale in materia di igiene e sicurezza e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente di lavoro, nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.

Le specifiche richieste della RLS devono essere prodotte in forma scritta presso la Direzione di Area Vasta e, laddove possibile, le stesse devono essere riscontrate entro il termine di giorni trenta dai servizi di competenza assegnatari delle richieste in parola.

L'onere della formazione ed informazione di tutti i lavoratori in relazione al sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro spetta al servizio aziendale di prevenzione e protezione, presso cui la RLS può farsi portavoce in merito a progetti di sensibilizzazione dei lavoratori ritenuti opportuni.

La RLS:

- è tenuta a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Azienda e con i Servizi interni di pertinenza, in materia di sicurezza, prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
- è tenuta a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di carattere riservato di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, impegnandosi a non fornire a terzi informazioni di qualsiasi natura riguardanti l'esercizio della funzione ascrivita.
- è tenuta altresì al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 e smi e del segreto industriale in relazione ai contenuti del documento di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi.

Art. 7 Comunicazioni tra RLS e Azienda

L'amministrazione delle Aree Vaste e/o dell'ASUR si fa carico di comunicare a tutti i dipendenti, con opportune e capillari modalità, i nominativi dei RLS designati, nonché i recapiti aziendali e le sedi degli stessi. Tali informazioni vengono fornite anche al momento dell'assunzione.

I RLS individuano uno o più referenti i quali si faranno carico di trasmettere all' Area Vasta e all'ASUR tutte le comunicazioni o istanze dei RLS; gli stessi presentano le proprie istanze al Datore di Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e smi), o suo delegato presso l'Area Vasta, il quale provvederà ad inoltrare la comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione.

I RLS presenti in Area Vasta indicheranno n. 4 referenti area del comparto per i rapporti con l'ASUR.

Art. 8 Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle esigenze produttive.

Il RLS segnala con comunicazione scritta al Datore di Lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, ai responsabili delle strutture interessate e al SPP le date e gli orari per le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni.

Il RLS può richiedere di svolgere la visita congiuntamente al Responsabile o ad un Addetto del SPP o al Medico Competente.

Art. 9 Sopralluoghi e attività programmabili

Per consentire l'assolvimento di quanto previsto all'art. 50, c. 1, lett. b), il SPP fornisce con congruo preavviso (minimo 5 giorni) ai RLS il calendario dei sopralluoghi e verifiche programmati, affinché i RLS possano partecipare.

Per garantire il rispetto delle attività lavorative svolte in Azienda, ad ogni sopralluogo possono partecipare al massimo due RLS.

Art. 10 Modalità di consultazione

In riferimento all'art. 50, comma 1, lett. c), d), laddove il D.Lgs. 81/2008 preveda a carico del Datore di lavoro la

consultazione dei RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.

Il Datore di lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, pertanto consulta i RLS su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo degli stessi.

La consultazione potrà avvenire tramite convocazione di riunioni sulle tematiche specifiche oppure tramite comunicazione scritta, per ogni consultazione qualora siano state espresse eventuali osservazioni e proposte da parte dei RLS deve essere redatto apposito verbale.

Art.11 Forme di tutela dei RLS

Nei confronti dei RLS sono applicabili, in conformità al comma 2 dell'art. 50 del D.Lgs.81/2008, le stesse tutele previste dalla normativa vigente in materia per le rappresentanze sindacali.

Art.12 Informazione e documentazione Aziendale

I RLS:

- hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali di cui alle lettere e), f) dell'art.50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
- possono consultare la documentazione di cui alla lettera e) (Documento di Valutazione dei Rischi) presso il Servizio Prevenzione e Protezione in cui è custodita.
- sono tenuti a consultare la suddetta documentazione, anche in copia, esclusivamente in Azienda, così come prescritto dall'art. 18 comma 1 lett.o, del D.Lgs. 81/2008.
- ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alla loro funzione così come previsto dal comma 6 del sopracitato art.50 e a non divulgare copia o dati.

Ai RLS vengono inoltre comunicati dal Medico competente, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed i relativi significati.

Art. 13 - Riunioni periodiche.

L'Area Vasta indice periodicamente, mediante il servizio di prevenzione e protezione interna, la riunione per la prevenzione e protezione dai rischi come richiesto dalla normativa vigente.

La RLS viene convocata con congruo anticipo almeno pari a cinque giorni lavorativi per la partecipazione alle predette riunioni; la convocazione viene trasmessa ai singoli componenti della RLS nonché ai dirigenti dei servizi di assegnazione dei medesimi.

Possono essere previsti altresì incontri periodici ulteriori da formalizzare con la stessa modalità, salvo casi di assoluta e provata urgenza.

I RLS possono chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro. Della riunione viene redatto verbale a cura del Datore di lavoro o suo delegato presso l'Area Vasta.

La mancata partecipazione ad incontri e riunioni da parte del componente RLS va comunicata e giustificata preventivamente al datore di lavoro da parte dell'interessato.

La ripetuta mancata partecipazione agli eventi in parola viene comunicata alla RSU al fine di consentire la sostituzione del componente la RLS inadempiente secondo le valutazioni discrezionali della RSU medesima.

Art. 14 Formazione dei RLS

I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10,11,12,13,14, del D.Lgs.81/2008.

Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.

Il Datore di lavoro, o suo delegato presso l'Area Vasta, provvede inoltre all'aggiornamento periodico della formazione dei RLS, che prevede un numero minimo di 8 ore annue.

Per i RLS di nuova designazione, la formazione è a carico del Datore di Lavoro, o suo delegato.